

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

71° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

Presidenza del vice presidente CIRAMI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2782) *Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 6 e *passim*
AYALA sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 6, 14, 15 e *passim*
BATTAGLIA (AN) 7, 10, 12 e *passim*
BERTONI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 10
BUCCIERO (AN) 8, 10, 12 e *passim*
CALLEGARO (CDU) 7, 24
CARUSO Antonino (AN) 12, 25

CENTARO (Forza Italia) Pag. 7, 9, 18 e *passim*
FASSONE (Dem. Sin.-l'Ulivo) 12, 15, 16 e *passim*
FOLLIERI (PPI) 7, 8, 12 e *passim*
GASPERINI (Lega Nord-Per la Padania in-dip.) 2, 3, 9 e *passim*
GRECO (Forza Italia) 8, 9, 13 e *passim*
MELONI (Misto), relatore alla Commissione 6, 8, 9 e *passim*
PERA (Forza Italia) 8, 9
RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo) 25, 26
SALVATO (Rifond. Com.-Progr.) 9, 10
PREIONI (Lega Nord-Per la Padania in-dip.) 2, 6, 8 e *passim*
VALENTINO (AN) 15

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2782) *Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali», approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, ricordo che il disegno di legge in titolo, la cui discussione era iniziata in sede deliberante nella seduta del 9 dicembre 1997, era stato successivamente rimesso all'Assemblea nella seduta del 15 gennaio scorso e quindi nuovamente assegnato, in data di ieri, alla nostra Commissione in sede deliberante. Poichè la nostra Commissione è stata autorizzata in tal senso del Presidente del Senato, possiamo procedere senz'altro all'esame del disegno di legge in titolo.

PREIONI. Signor Presidente, esprimo la contrarietà mia e del mio Gruppo all'esame del provvedimento in sede deliberante. Chiedo pertanto che esso venga nuovamente rimesso all'Assemblea.

GASPERINI. Mi associo alla richiesta del collega Preioni.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi ora intervenuti che l'articolo 35, comma 2, del Regolamento così recita: «Fino al momento della votazione finale (...) il disegno legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea (...)».

Poichè nessun altro appoggia la richiesta dei senatori Preioni e Gasperini, non risultano soddisfatte le condizioni della norma regolamentare che ho testè citato.

Propongo quindi alla Commissione di acquisire l'iter già svolto alla nuova fase procedurale e di passare immediatamente alla votazione degli emendamenti all'articolo 1, che erano stati illustrati nella seduta pomeridiana del 15 gennaio 1998 e sui quali, nella medesima seduta, avevano già espresso il proprio parere il relatore e il rappresentante del Governo.

PREIONI. Sono contrario a questa proposta.

GASPERINI. Anch'io, signor Presidente, sono di avviso contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la mia proposta.

È approvata.

Ricordo che l'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Trasferimento e destinazione d'ufficio - Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorchè egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione ed una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri da quella ove l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, sito in una delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti:

- a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico;
- b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata;
- c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ciascun biennio, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore alle sessanta, pubblicando tale elenco. Non possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate magistrati in numero superiore alle duecento unità per il 1997 e per il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unità per il 2000 e alle cinquanta unità per gli anni successivi.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. Ove non sussista il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, è fatta comunque

salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

5. In sede di prima applicazione della presente legge le sedi disagiate vengono individuate dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ricordo che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità».

1.1

MILIO

Al comma 2, nell'alinea, sopprimere la frase: «, sito in una delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna,».

1.2

PREIONI

Al comma 2, nell'alinea, sono soppresse le parole da: «, sito in una» fino a: «Sardegna,».

1.3

MILIO

Al comma 2, nell'alinea, sopprimere le parole da: «Campania» a: «Puglia».

1.4

PERA, CENTARO, GRECO

Al comma 2, nell'alinea, sopprimere le parole: «Campania, Basilicata, Puglia».

1.5

GRECO

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «del distretto» con: «nazionale».

1.6

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 3, sostituire le parole: «di ciascun biennio» con le parole: «di ogni anno».

1.7

FASSONE

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Non possono...» sino a: «anni successivi».

1.8

CENTARO, PERA, GRECO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Non possono essere destinati» fino a: «anni successivi».

1.9

MILIO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Non possono» sino a: «anni successivi».

1.10

GRECO

Al comma 3, sostituire la cifra: «sessanta» con quella di: «quaranta» e le parole: «alle duecento unità per il 1997 e per il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unità per il 2000» con le altre: «alle duecentocinquanta unità per il 1998 e per il 1999, alle centocinquanta per il 2000».

1.11

GRECO

Al comma 3, sostituire le parole: «cinquanta unità» con le parole: «sessanta unità».

1.12

FASSONE

Al comma 5, dopo la parola: «individuate» inserire le altre: «ai sensi del comma 2 e del comma 3».

1.13

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Passiamo dunque alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2, identico nel contenuto al successivo 1.3, che, se approvato, precluderebbe i successivi emendamenti 1.4 e 1.5. Ricordo che su tali emendamenti sia il relatore sia il rappresentate del Governo avevano espresso parere contrario.

MELONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei prospettare una riformulazione dell'emendamento 1.2, nel senso di eliminare il riferimento alle regioni Campania e Puglia dall'elenco delle regioni considerate sedi disagiate di uffici giudiziari. Se il proponente fosse disposto a riformulare l'emendamento nel senso da me prospettato, esprimerei parere favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Anche il mio parere sarebbe favorevole all'emendamento nella riformulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, lei accoglie la proposta del relatore?

PREIONI. Signor Presidente, io non intendo riformulare l'emendamento 1.2 nel senso prospettato dal relatore, e le spiego i motivi. L'articolo 1 fissa alcuni criteri oggettivi per individuare le sedi considerate disagiate. Si stabilisce che per sedi disagiate si debbano intendere quelle con i seguenti requisiti: vacanze superiori al 15 per cento dell'organico; rilevante numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata; alto numero di affari civili in rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organici. Ebbene, queste tre condizioni, individuate come condizioni oggettive di disagio, devono valere per tutto il territorio della Repubblica italiana. Non si vede perchè a condizioni considerate di oggettivo disagio si cerchi di porre rimedio solo in alcune regioni della Repubblica italiana.

Se i parametri individuati nei punti *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 1 rappresentano fattori di disagio in Lombardia o in Piemonte, perchè non vi si deve far fronte anche in queste regioni? Perchè si tiene conto solo del disagio di regioni come Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna? A me pare che l'attuale formulazione del testo contenga una gravissima discriminazione nei confronti delle altre regioni d'Italia che non sono oggetto di tutela. Proprio per questa ragione ho presentato l'emendamento 1.2 nell'intenzione di correggere il testo del disegno di legge con la soppressione dell'elenco delle regioni considerate sedi disagiate di uffici giudiziari.

Se si stabiliscono dei criteri oggettivi, questi devono valere per tutti, non si può dire che c'è disagio se esistono certe condizioni e poi che il disagio è tale solo per alcune regioni e non per altre. Essendo contrario a considerare esplicitamente nel testo anche una sola regione (perchè se ciò si verificasse la norma nel suo complesso sarebbe profondamente in-

giusta) non posso, di conseguenza, accettare la proposta del relatore di limitare il loro numero.

CALLEGARO. Signor Presidente, colleghi, la questione non verte tanto sul numero delle regioni da indicare, dato poco importante, quanto piuttosto su un aspetto di principio. Sono stati stabiliti dei criteri oggettivi? Sì? Bene, l'incentivo si praticherà solo dove questi si riscontreranno.

C'è poi un'altra osservazione da fare: evidentemente il Governo ha indicato queste regioni (da ridurre secondo la proposta del relatore) in base a dati e numeri in possesso dell'Amministrazione, ma ciò non mi pare sia opportuno. Il questo modo, infatti, si verrebbe a redigere una legge sulla base di una statistica e le statistiche si sa, proprio perchè calcolate in un determinato momento storico, in seguito potrebbero anche fornire dati differenti, tanto da non far più risultare disagiate certe regioni, ma altre (per esempio, Piemonte o Friuli-Venezia Giulia) Per cui, premettendo la mia contrarietà al disegno di legge nel suo complesso, esprimo voto favorevole sull'emendamento 1.2.

BATTAGLIA. Signor Presidente, colleghi, desideravo evidenziare che se il Governo e, soprattutto, gli uffici del Ministero, hanno individuato queste regioni come sedi disagiate di uffici giudiziari, lo avranno fatto sicuramente in base a dati in loro possesso. Va poi tenuto presente un dato obiettivo, e cioè che in Sicilia vengono uccisi magistrati e che in Campania la situazione è disastrosa e la criminalità organizzata si sta evolvendo. È quindi logico che i magistrati non vogliono andarci.

Secondo me la parte del comma 2, dell'articolo 1, ora al nostro esame è corretta e legittima e dovrebbe essere approvata senza modificazioni. L'elencazione delle regioni dovrebbe essere mantenuta. Dichiaro, quindi, in dissenso dal Gruppo, il mio voto contrario all'emendamento 1.2.

FOLLIERI. Signor Presidente, colleghi, sono contrario sia all'emendamento 1.2 (per le stesse ragioni esposte dal senatore Battaglia) sia alla proposta del relatore. Non mi sembra infatti giusto, se è chiaro il fine di questo intervento normativo, escludere la Puglia e la Campania dalle regioni ritenute disagiate, perchè la loro situazione è drammatica. Di conseguenza, a nome del Gruppo Partito Popolare italiano annuncio il voto contrario sia all'emendamento 1.2, che alla proposta del relatore.

CENTARO. Signor Presidente, colleghi, l'esclusione dal novero delle regioni indicate, di Campania e Puglia, così come indicato dal relatore, muove dal presupposto che in queste regioni non vi siano, alla stregua delle coperture dei posti, delle statistiche e delle indicazioni che ci giungono dal Ministero, problemi di copertura dei posti con la procedura ordinaria del concorso. Lo stesso non avviene, e le fonti sono appunto di carattere obiettivo, per Sicilia, Calabria, Sardegna e anche per alcuni uffici della Basilicata.

Allora, poichè la necessità di questa legge deriva dall'opportunità di far sì che attraverso queste incentivazioni, e non attraverso i trasferimenti di ufficio, sia possibile comunque coprire questi uffici con magistrati anche dotati di esperienza, le statistiche fanno sì che Campania e Puglia debbano essere espunte. In caso contrario si correrebbe il rischio che i magistrati non chiedano la sede in tali regioni, ma che vi siano trasferiti di ufficio su disponibilità, ricevendo quell'indennità che tutto sommato non spetterebbe loro in quanto interessati comunque a domanda in quella sede. Ecco il motivo del favore nei confronti della proposta del relatore e della contrarietà all'emendamento 1.2 così come formulato.

BUCCIERO. Signor Presidente, colleghi, il senatore Battaglia evidentemente non era presente in una delle precedenti sedute della Commissione. Sulla base di ciò che disse allora il senatore Greco e di ciò che ha appena detto il senatore Centaro sarei favorevole ad una riformulazione dell'elenco delle sedi disagiate. Vorrei poi che i colleghi che hanno parlato prima di me riconsiderassero la possibilità di correggere le loro opinioni.

MELONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, evidentemente è sfuggita anche nella precedente seduta un'osservazione circa i dati forniti dal Ministero, e richiamati opportunamente dal senatore Centaro, che a mio parere devono far riflettere sulla mia proposta.

FOLLIERI. Signor Presidente, alla luce di questi chiarimenti – anche io non sapevo di questa informativa del Ministero di grazia e giustizia – contrariamente a quanto dichiarato in precedenza, voterò a favore dell'emendamento in esame se sarà riformulato nel senso proposto dal relatore.

PREIONI. Signor Presidente, ribadisco la mia contrarietà a riformulare l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Preioni sostanzialmente identico all'emendamento 1.3, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.4.

PERA. Signor Presidente, rinuncio all'emendamento 1.4.

PREIONI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.4.

GRECO. Signor Presidente, io sono cofirmatario dell'emendamento 1.4 e vorrei far rilevare che il senatore Pera si è limitato a ritirare la propria firma, e non l'emendamento, dal momento che io intendo mantenerlo.

PREIONI. Credo che il senatore Pera abbia ritirato l'emendamento e non solo la propria firma al medesimo.

PERA. Intendevo solo ritirare la mia firma.

PREIONI. In tal caso, signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.4 e anche all'emendamento 1.5.

GRECO. Poichè - ripeto - anche io sono fra i presentatori degli emendamenti in esame non acconsento alla richiesta del senatore Preioni.

CENTARO. Signor Presidente, vorrei brevemente intervenire sull'ordine dei lavori, facendo notare ai colleghi che una eventuale votazione negativa sull'emendamento 1.4 precluderebbe l'emendamento 1.5, per cui forse occorrerebbe prima modificare quest'ultimo.

GASPERINI. Signor Presidente, le regole della democrazia devono valere per tutti: il senatore Pera aveva ritirato l'emendamento 1.4, che è stato fatto proprio dal senatore Preioni.

MELONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, credo che vada innanzitutto messo ai voti il subemendamento che propongo all'emendamento 1.4, il cui testo è il seguente:

All'emendamento 1.4, sostituire le parole da: «Campania» a: «Puglia» con le altre: «Campania» e «Puglia».

1.4/1

IL RELATORE

PRESIDENTE. ... Se la Commissione consente a tale presentazione... Vedo che non vi è opposizione. Dichiaro pertanto ammesso il subemendamento 1.4/1.

GRECO. Condivido il subemendamento proposto dal relatore.

PREIONI. Signor Presidente, al momento chiedo solo di apporre la mia firma anche all'emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, stiamo esaminando l'emendamento 1.4...

GRECO. Signor Presidente, non acconsento all'apposizione della firma da parte del senatore Preioni all'emendamento da me presentato.

PREIONI. E io non acconsento che l'emendamento 1.4 porti la firma del senatore Greco.

SALVATO. Signor Presidente, colleghi, siamo tutti un po' stanchi...

BERTONI. Sì, per mancanza di lavoro.

SALVATO. Signor Presidente, in genere, in presenza di subemendamenti si mettono prima in votazione quest'ultimi e poi gli emendamenti cui si riferiscono.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, lei ha ragione, però si era votato l'emendamento 1.2, perchè ci si era riservati di rivedere la questione nei successivi emendamenti che ne avessero presentato l'opportunità. Il subemendamento resta ancora in vita.

PREIONI. Signor Presidente, a questo punto chiedo la sospensione della seduta per acquisire lo stenografico e riportare la verità in questa Commissione.

BUCCIERO. Signor Presidente, vorrei sapere se la volontà della maggioranza della Commissione non è quella che poi interpreta le decisioni assunte o l'andamento della discussione. Se ho capito bene, la maggioranza ha rilevato che l'emendamento 1.4 non è ancora stato nè discusso nè posto in votazione. C'è poi stata una proposta del relatore. Quindi mi sembra che ci si trovi sempre allo stesso punto e che una decisione non sia ancora stata presa.

BATTAGLIA. Colleghi, vi dovrete abituare a vedermi fare il fastidioso. Ho la sensazione che qui si voglia giocare e scherzare. Posso affermare che la richiesta del senatore Preioni, il quale ha fatto proprio l'emendamento 1.4 perchè abbandonato dai proponenti...

PRESIDENTE. No, non è così.

BATTAGLIA. Signor Presidente, allora mi associo alla richiesta del senatore Preioni di rivedere lo stenografico. Per un giochetto regolamentare i sottoscrittori dell'emendamento 1.4 vi hanno rinunciato perchè hanno ritenuto di dover sostenere l'emendamento 1.5. Quindi, quando il senatore Preioni è intervenuto facendolo proprio, si è comportato secondo Regolamento. Tutto il resto è fantasia, giochetti regolamentari.

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, mi compiaccio per questa sua difesa d'ufficio del senatore Preioni.

BATTAGLIA. Signor Presidente, non difendo nessuno, solo le cose giuste.

PRESIDENTE. Invito il relatore a prendere la parola per sapere cosa intenda proporre in ordine a questo emendamento.

MELONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mantengo il subemendamento all'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. D'accordo, relatore Meloni.

PREIONI. Signor Presidente, se dovesse essere approvato il subemendamento ma bocciato l'emendamento, anche il primo subirebbe la stessa sorte, vero?

PRESIDENTE. È così, senatore Preioni.

Metto ai voti il subemendamento 1.4/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

GASPERINI. Signor Presidente, colleghi, intervengo molto brevemente ben sapendo che la battaglia che porto avanti è persa in partenza. Ha ragione il senatore Preioni quando dice che l'obiettività in Italia sembra diversa da una regione all'altra, come se, e faccio riferimento alla matematica, in Veneto due più due facesse quattro e in Basilicata facesse ventidue. Il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente è assolutamente contrario al disegno di legge in esame e voterà contro.

Mi sembra che la filosofia che sottende a tutto il disegno di legge sia quella nota in altri settori, per cui il posto di lavoro è un diritto, ma la prestazione del lavoro è un *optional* e va pagata a parte. Quando si fa il concorso per entrare in magistratura, il giovane concorrente sa che dovrà svolgere una funzione importantissima per la nostra nazione, sa che dovrà andare in battaglia e che dovrà affrontare sacrifici, impegno e pericoli. Sarebbe come dire che un ufficiale dell'esercito italiano, comandante del reparto degli alpini, ad una battaglia non volesse partecipare perché troppo pericolosa e che per farlo chiedesse un incentivo.

Mi sembra che un tale modo di pensare offenda i magistrati che in Italia, tranne qualche eccezione, hanno sempre cercato di compiere il proprio dovere e tanti sono morti in questo tentativo.

Spetta piuttosto allo Stato proteggere i propri servitori: non si protegge però la giustizia né tantomeno si fa opera di giustizia quando solo con denaro si promuove un trasferimento spingendo, in tal modo, un servitore dello Stato a combattere una battaglia che dovrebbe – rispondendo alla propria coscienza – comunque fare.

Siamo, pertanto, contrari dal punto di vista morale oltre che giuridico ad un tale disegno di legge che offende la magistratura italiana; siamo contrari agli emendamenti presentati in quanto il loro unico scopo è quello di sostituire una regione all'altra (in questo caso, la regione Campania con la Basilicata); di cambiare, cioè, il numero degli addendi lasciando però inalterato il prodotto.

Ad esclusione degli emendamenti presentati dal senatore Preioni tesi a correggere il «tiro» di questa iniziativa legislativa, annuncio il voto contrario ai restanti emendamenti ed al disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, nel testo emendato.

È approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 1.5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

BUCCIERO. Ritiro la firma all'emendamento 1.6.

PREIONI. Se il senatore Caruso Antonino me lo consente, sottoscrivo l'emendamento 1.6 e dichiaro su di esso il mio voto favorevole: credo, infatti, che la responsabilizzazione di tutti i magistrati sull'intero territorio dell'attuale Repubblica italiana sia opportuna per riequilibrare la portata della grande discriminazione attuata con l'approvazione della prima parte dell'articolo nella quale si prevede una differenza di trattamento per i magistrati che lavorano presso le sedi di giustizia situate nell'Italia meridionale rispetto a quelle dell'Italia centrale e settentrionale.

BATTAGLIA. Aggiungo la mia firma all'emendamento 1.6.

CARUSO Antonino. Esprimo il mio consenso.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Sono assolutamente contrario alle motivazioni espresse dal senatore Preioni perchè la pressione del lavoro, quanto al numero di affari penali e di affari civili, differisce da regione a regione, da distretto a distretto; questo aspetto, quindi, deve essere considerato come una delle motivazioni necessarie a definire una «sede disagiata». Per questi motivi sono assolutamente contrario all'emendamento 1.6.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

BUCCIERO. Annuncio il mio voto favorevole.

FASSONE. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento in esame: sembra, infatti, inopportuno attendere due anni prima di poter intervenire nell'elenco delle sedi riconosciute come disagiate, bisognose di un intervento riparatorio che si pensa di attuare introducendo addirittura degli incentivi. La ricognizione è un'operazione di una certa difficoltà ma deve essere eseguita ogni anno.

FOLLIERI. A nome del Partito popolare italiano, annuncio il voto favorevole all'emendamento 1.7.

GRECO. A nome del Gruppo Forza Italia, annuncio il voto favorevole sull'emendamento in esame per le giuste motivazioni addotte dal senatore Fassone.

PREIONI. Esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame: sapendo il magistrato che sarà comandato in una sede disagiata per un solo anno anzichè due avrà minori responsabilità perchè non disporrà di tempo sufficiente per agire e non avrà, pertanto, alcun motivo di chiedere alcunchè.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che al senatore Preioni sia sfuggito il fatto che non si procede annualmente ai trasferimenti dei magistrati nelle sedi giudiziarie. Sono, pertanto, contrario alle motivazioni da questi addotte. Annuncio comunque il mio voto favorevole all'emendamento 1.7.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, di contenuto identico agli emendamenti 1.9, presentato dal senatore Milio, e 1.10, presentato dal senatore Greco.

Visto il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, ricordo che se l'emendamento 1.8 fosse approvato sarebbe necessario, in base al Regolamento, il trasferimento dell'esame del disegno di legge in sede referente.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Greco. Visto il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, ricordo che, se l'emendamento 1.11 fosse approvato sarebbe necessario, in base al Regolamento, il trasferimento dell'esame del disegno di legge in sede referente.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13, sul quale sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario. Senatore Bucciero, intende mantenerlo?

BUCCIERO. Sì, signor Presidente.

MELONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, alla luce delle votazioni precedenti credo di dover modificare il mio parere, in quanto ritengo utile questa precisazione del richiamo recettizio non superfluo. Esprimo quindi parere favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Indennità in caso di trasferimento d'ufficio)

1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita per quattro anni una indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985.

2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte la mensilità della indennità integrativa speciale in godimento.

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposta anche ai magistrati che sono stati destinati agli uffici di cui al comma 2 dell'articolo 1 quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici, fermi restando i contingenti previsti dall'articolo 1, comma 3.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il trasferimento d'ufficio di cui all'articolo 1 dà diritto al trattamento di missione di cui alla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 1985».

2.1

MILIO

Sopprimere il comma 3.

2.2

MILIO

Al comma 4, dopo le parole: «di permanenza in tali uffici» aggiungere le parole: «e per il primo biennio successivo».

2.3

FASSONE

BATTAGLIA. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma agli emendamenti 2.1 e 2.2, i quali si illustrano da soli.

VALENTINO. Signor Presidente, aggiungo anch'io la mia firma agli emendamenti appena indicati dal senatore Battaglia.

MELONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la garanzia e la giustizia*. Signor Presidente, concordo con il relatore.

FASSONE. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 2.3. Il testo, così come ci è sottoposto, prevede che gli uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza negli uffici cui sono destinati di autorità, e per i quale quindi ricevono incentivi, fruiscono degli incentivi medesimi ai sensi del comma 1, e cioè per quattro anni. Ho proposto di lasciare questa incentivazione solo per il primo biennio successivo a quello di destinazione iniziale, proprio perchè mi sembra non rispondente alle finalità della legge ottenere una stabilità maggiore del quadriennio. Nel senso che se il magistrato dopo i due anni più due deciderà di continuare a restare in quella sede avrà ritenuto non così disagiata il permanervi. Questo si tradurrebbe in un contenimento della spesa e dell'incentivo.

PREIONI. Signor Presidente, sono ormai in questa Commissione da sei anni. Tutte le mie proposte sono state bocciate, tutte le volte in cui ho fatto una dichiarazione di voto a favore ho ottenuto come risultato quello di vedere ciò che sostenevo venire bocciato. Sono tentato quindi di appoggiare anche questo emendamento così da farlo magari bocciare.

BATTAGLIA. Signor Presidente, a titolo personale desidero esprimere parere negativo su questo emendamento. Ne spiego il perchè con un esempio: non è possibile che in determinati tribunali (uno dei quali potrebbe essere quello di Termini Imerese), vengano i magistrati, si facciano le ossa, rimangano un po' e poi se ne vadano. In base a ciò che dice il senatore Fassone potrebbe accadere proprio questo, che magistrati approdino in un tribunale minore, che sollecitati dall'incentivazione, vi rimangano due anni, realizzino il loro progetto di carriera e poi se ne vadano, lasciando i processi in corso. Io sarei per una permanenza obbligata dei magistrati per almeno otto anni. Ecco il motivo per cui voterò contro questo emendamento.

GRECO. Signor Presidente, intervengo sia per dichiarare il mio voto favorevole, che per richiamare l'attenzione del proponente, perchè se dovesse essere confermato il disegno di legge così come licenziato dalla Camera, e la permanenza dovesse così passare da quattro anni a tre, l'emendamento in questione andrebbe corretto e non si dovrebbero più aggiungere le parole: «per il primo biennio successivo», ma le parole: «per l'anno successivo al primo biennio». Ricordo poi che c'è un emendamento da me presentato, collegato a questo, che addirittura propone di portarla a due.

FASSONE. Senatore Greco, appunto per questo mi preoccupavo di incentivare una stabilità maggiore del minimo senza necessariamente premiarla fino ad tetto di sei anni.

GRECO. Senatore Fassone, ma ha tenuto presente la normativa attuale?

FASSONE. Senatore Greco, un conto è il minimo di stabilità, un altro il premio.

GRECO. Signor Presidente, esprimo voto favorevole. Comunque, al comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge è già previsto un periodo di tempo pari a tre anni.

PRESIDENTE. Quella norma si riferisce alla permanenza d'ufficio; tale iniziativa costituirebbe un incentivo a rimanere più tempo nelle sedi disagiate.

MELONI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 2.3.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2. In particolare, sono contrario all'emendamento 2.3 perchè l'indennità ivi prevista sarebbe sostitutiva di quella vigente per gli uditori ed è destinata ad involgiare questi ultimi a permanere nella sede di prima destinazione; quindi, la limitazione al periodo di un biennio determinerebbe, a parere del Governo, un incentivo a chiedere prima il trasferimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Milio.

Visto il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente ricordo che se l'emendamento 2.1 fosse approvato sarebbe necessario, in base al Regolamento, il trasferimento dell'esame del disegno di legge in sede referente.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 3.

Art. 3.

(Trasferimento del coniuge)

1. Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito d'ufficio ad una sede disagiata, si applica l'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

2. Se il coniuge è anch'esso magistrato, la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: «d'ufficio».

3.1

CENTARO, PERA

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la normativa sulle incompatibilità. In tal caso la disposizione si intende riferita all'ufficio giudiziario più vicino».

3.2

FASSONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «semprechè non ostino motivi di incompatibilità».

3.3

BUCCIERO, CARUSO Antonino

CENTARO. Signor presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento 3.1.

FASSONE. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento 3.2.

BUCCIERO. L'emendamento 3.3 risponde effettivamente alla preoccupazione espressa dalla proposta del senatore Fassone. L'unico dubbio che rimane è se il comma 2 dell'articolo 3 non finisca per dare luogo a motivi di incompatibilità.

MELONI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole a tutti gli emendamenti relativi all'articolo 3.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto al Commissione sull'emendamento 3.1 mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3, osservando, a quest'ultimo proposito, che le situazioni di incompatibilità costituiscono motivo di trasferimento di ufficio.

FASSONE. Mi è parso essenziale agevolare il magistrato che chiedesse il trasferimento in una certa sede per motivi di ricongiungimento familiare. Tale norma non è però applicabile qualora finisse per generare un disservizio o per produrre situazioni di incompatibilità vedi il caso di due coniugi – entrambi magistrati – che confluissero nel medesimo ed ipoteticamente piccolo ufficio, in base al ricongiungimento familiare.

BUCCIERO. L'emendamento 3.3 è simile al 3.2 a parte il fatto che quest'ultimo prevede nel suo secondo periodo che: «...In tal caso la disposizione si intende riferita all'ufficio giudiziario più vicino». Dichiaro, pertanto, la mia disponibilità a ritirare l'emendamento da me presentato se sarà meglio specificato il concetto di «ufficio giudiziario più vicino» nel 3.2.

FASSONE. Ritengo che la nozione geografica indicata sia sufficiente: se nell'ufficio più vicino permane la condizione di incompatibilità la regola viene meno; chi chiederà il trasferimento per motivi di ricongiungimento familiare avrà diritto ad accedere alla sede più vicina a quella in cui presta servizio il coniuge purchè si tratti di un ufficio diverso.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bucciero se intende ritirare l'emendamento presentato.

BUCCIERO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Centaro e Pera.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Fassone, avvertendo che in caso di sua approvazione risulterebbe assorbito l'emendamento 3.3.

È approvato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 3.3. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(Trasferimento d'ufficio)

1. All'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il trasferimento d'ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nei distretti previsti nella tabella di cui all'allegato *D-bis* annesso alla presente legge.

5. Le variazioni alla tabella di cui al comma 4 sono apportate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio superiore della magistratura.

6. Fermo quanto previsto dal comma 1, il magistrato da trasferire è individuato, secondo la minore anzianità di servizio, tra i magistrati che esercitano funzioni nel medesimo tipo di ufficio.

7. Sono comunque esclusi i magistrati che prestano servizio negli uffici costituenti sede disagiata».

2. Alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, è annesso l'allegato D-bis di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

3. Nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: «o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, nè quelli» sono sostituite dalle seguenti: «Il magistrato assegnato o trasferito d'ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati».

4. Nel primo comma dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «Il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari.» sono soppresse.

5. L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve esporre le ragioni del danno grave e irreparabile su cui è basata ed ha efficacia non superiore a due mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire entro i due mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.

6. Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, dopo le parole: «trasferiti d'ufficio» sono inserite le seguenti: «o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorchè abbiano manifestato il consenso o la disponibilità».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.

4.1

CENTARO, GRECO, PERA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 7.

4.2

MILIO

TAB. A
(Articolo 4, comma 2)

Nella tabella A, allegato D-bis, correlare:

«il distretto di Catania a Campobasso e non a Torino;
il distretto di Trento a Torino e non a Caltanissetta;
il distretto di Bari a Caltanissetta e non a Campobasso;
il distretto di Messina a Perugia e non a Venezia;
il distretto di Ancona a Venezia e non a Perugia».

4.10.Tab

FASSONE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: "di due anni" sono sostituite con le seguenti: "quattro anni"».

4.3

MILIO

Al comma 3, sostituire le parole: «prima di due anni» con le parole: «prima di tre anni».

4.4

CENTARO, PERA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, è sostituito dal seguente:

"Art. 194. – Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia"».

4.5

GRECO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge

16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, è sostituito dal seguente:

"Art. 194. – Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui richiesta, non può essere trasferito ad altre sedi prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio"».

4.6

ZECCHINO

Al comma 4, sopprimere l'espressione: «le parole "quattro anni" sono sostituite dalle parole 'tre anni" e».

4.7

FASSONE

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le parole: "il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari" sono soppresse».

4.8

DE LUCA Michele, RUSSO

Al comma 5, sostituire le parole: «non superiore a due mesi» con le altre: «non superiore a quattro mesi».

4.9

MILIO

CENTARO. Signor Presidente, colleghi, per dare maggiore contezza dell'emendamento 4.1 debbo dire che per errore si riferisce solo al capoverso 4...

PRESIDENTE. Senatore Centaro, quando parla di sopprimere il capoverso 4, intende dire «sopprimere l'intero comma»?

CENTARO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, però nel comma 1 è compreso anche l'allegato D-bis che non è nel testo del disegno di legge, ma annesso allo stesso.

CENTARO. Signor Presidente, quello, di conseguenza, cadrebbe. Se questo risultato lo si ottiene indirettamente attraverso la bocciatura del primo comma bene, altrimenti con la nuova formulazione dell'emendamento si provvederà espressamente anche alla soppressione del secondo comma. Nella sostanza la mia intenzione è quella di mantenere la precedente normativa del trasferimento di ufficio nella versione della legge

n. 321 del 1991, commi 4 e 7 originari, e quindi di sopprimere i commi 1 e 2. Do lettura, pertanto, dell'emendamento 4.1 nel nuovo testo.

Sopprimere il comma 1 e il comma 2 con l'allegata Tabella.

4.1 (nuovo testo)

CENTARO, GRECO E PERA

BATTAGLIA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 4.2 e 4.3, i quali si illustrano da soli.

FASSONE. Signor Presidente, gli emendamenti 4.10.Tab. e 4.7 si illustrano da soli.

GRECO. Signor Presidente, voglio chiedere delucidazioni al collega Fassone circa l'emendamento 4.10.Tab.

FASSONE. Senatore Greco, con l'emendamento 4.10.Tab., mi propono unicamente di rendere più razionale e meno disagiata l'individuazione del distretto ove si trova il posto da coprire, così da renderlo meno lontano e perciò meno disagiato per il magistrato. Quindi, avvicinare i distretti, ma senza alcun riferimento alla sede disagiata, perché tale aspetto rileva già negli articoli degli incentivi. La legge n. 321 vale per tutte le regioni nelle quali si è verificata la scopertura che si ritiene di dover coprire facendo ricorso al trasferimento di ufficio.

CENTARO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.4.

GRECO. Signor Presidente, colleghi, mi permetto di illustrare molto brevemente l'emendamento 4.5. Questo emendamento corrisponde esattamente all'articolo unico contenuto nel disegno di legge n. 2216 da me presentato, con il quale mi ero proposto di modificare l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario per il ripristino del termine di due anni, quale periodo minimo di permanenza di un magistrato in una sede per poter poi presentare domanda di trasferimento.

La *ratio* di questa proposta insiste sull'esigenza di funzionalità degli uffici giudiziari e di parità di trattamento nell'ambito della stessa categoria di magistrati, fra gli uditori giudiziari e gli altri magistrati.

Quanto al primo aspetto si è avuto modo di constatare che sul piano pratico l'allungamento del termine a quattro anni, apportato dalla legge n. 321 del 1991, anziché sortire effetti positivi apprezzabili si è rivelato un serio ostacolo al miglioramento del funzionamento degli uffici giudiziari. Infatti, il blocco nel passaggio da una funzione all'altra, pur restando ferma la sede dell'ufficio, ha reso ancora più difficile, ed in alcuni casi impossibile, la razionale autorganizzazione da parte dei dirigenti degli uffici. La prospettiva di dover trascorrere quattro anni anziché due in una sede che potrebbe presentare disagi ed inconvenienti di varia natura spinge molti magistrati, soprattutto quelli idonei alle funzioni direttive o di ap-

pello o di cassazione, a desistere dall'inoltro di domande di assegnazione ad uffici per i quali si richiede l'idoneità alle predette funzioni. Oltretutto il magistrato non di prima nomina sa bene che ove mai dovesse incontrare difficoltà nella sede, prima di conseguire l'effettivo agognato trasferimento dovrebbe attendere ben più di quattro anni. La domanda può essere proposta al maturare dei quattro anni; bisogna poi attendere la pubblicazione della sede gradita; la procedura di cambiamento non avviene se non un anno dopo; sicchè, alla fine, per un cambiamento di sede occorre attendere circa cinque o sei anni. Oggi, peraltro, non esistono le rilevanti carenze di organico che hanno giustificato il blocco della mobilità e quanto alle sedi disagiate dobbiamo tenere conto che stiamo varando la nuova normativa che incentiva la copertura delle sedi più disagiate; quindi, l'incentivo che stiamo per introdurre serve a sbloccare anche la permanenza di quattro anni che si propone di passare a tre e che personalmente vorrei fosse ridotta a due; il ritorno al limite di due anni restituirebbe la mobilità sul territorio al suo fisiologico *turnover* e, tra l'altro, riaprirebbe legittimi spazi di crescita professionale per i magistrati più esperti, sbloccandone la permanenza obbligatoria. In sede di prima lettura è stata legittimamente valutata l'opportunità di velocizzare il *turnover* dei magistrati, proprio in considerazione del fatto che i magistrati trasferiti d'ufficio, dietro non trascurabili benefici economici, dovranno restare tre o quattro anni nelle sedi cosiddette «calde»: valutazioni che hanno indotto la maggioranza dei colleghi della Camera dei deputati a portare il limite dei quattro anni della legge del 1991 a tre. Ritengo, però che dobbiamo fare un ulteriore sforzo per quanto riguarda la disparità di trattamento accennata non fosse altro per le ragioni già dette sul tempo effettivo richiesto perchè maturi la procedura di cambiamento che in termini reali alla fine sarà di tre e più anni. In ogni modo, laddove dovessero esserci delle contrarietà, mi rimetterò alla Commissione considerato il risultato già ottenuto presso la Camera dei deputati; la riduzione cioè del periodo da quattro a tre anni. Insisto tuttavia sull'accoglimento della proposta tendente ad estendere i motivi del trasferimento anche ai gravi motivi di famiglia oltre a quelli di salute o di servizio.

BUCCIERO. Questo è già previsto nell'emendamento 4.5.

GRECO. Ribadisco, infatti, la mia disponibilità a rinunciare alla proposta di ridurre ulteriormente i termini previsti purchè siano incluse, tra i motivi indicati per chiedere il trasferimento, le gravi ragioni di famiglia.

CALLEGARO. In occasione della discussione e dell'approvazione del provvedimento relativo alla figura del giudice unico si stabilisce qualora i magistrati cosiddetti «perdenti posto» avessero chiesto il trasferimento sarebbero rimasti nella sede loro assegnata fino a quando non si fossero presentate altre possibilità e non per un periodo minimo di due anni come proposto inizialmente. Mi chiedo, pertanto, se la posizione da noi assunta in passato non finisca per essere contraddittoria con la de-

cisione di oggi di rendere obbligatoria la permanenza in una determinata sede per un periodo di tempo minimo pari a due o tre anni.

FOLLIERI. Quella è una normativa specifica riguardante i magistrati «perdenti posto».

Aggiungo la mia firma all'emendamento 4.6 e lo do per illustrato.

FASSONE. L'emendamento 4.7 si illustra da sè.

RUSSO. L'emendamento 4.8 mira a mantenere la normativa attualmente vigente.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 4.9 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MELONI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1 (Nuovo testo), mentre sull'emendamento 4.2 il parere è contrario. Sull'emendamento 4.10. Tab mi rimetto alla Commissione, mentre sull'emendamento 4.3 esprimo parere contrario. Per quanto riguarda l'emendamento 4.5, inviterei il presentatore a riformularlo, nel senso di sostituire le parole «due anni» con le altre «tre anni».

PRESIDENTE. Senatore Greco, ha inteso la proposta del relatore?

GRECO. Ho inteso e c'è la mia disponibilità ad accogliere tale proposta, con la raccomandazione peraltro di coordinare tale previsione con quella contenuta nel comma 3 del medesimo articolo. Poiché viene accolta l'introduzione delle «gravi ragioni di famiglia», che non compaiono invece nel comma 3, mi permetto di chiedere che in sede di coordinamento si coordini la disposizione in esame con il comma 3 dello stesso articolo 4.

MELONI, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento 4.5 come modificato e sull'emendamento 4.6, il relatore si rimette alla Commissione, mentre sull'emendamento 4.7 il parere è favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 4.8, inviterei il presentatore a ritirarlo.

RUSSO. In effetti, una rilettura più attenta del testo del provvedimento mi ha fatto capire che nel comma 3 si prevede già che l'assegnazione, il trasferimento d'ufficio o anche la prima assegnazione restano ferme per la durata di due anni, quindi la soppressione nel comma 4 non è che una conseguenza di tale previsione. Ritiro pertanto l'emendamento 4.8.

MELONI, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento 4.9, infine, il mio parere è contrario. Ricordo che su di esso c'è anche il parere contrario della 1^a Commissione permanente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.1 (Nuovo testo) ed esprime parere favorevole sull'emendamento 4.7; su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 4.1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Centaro e da altri senatori. Ricordo che, ove approvato, esso precluderebbe i successivi emendamenti 4.2 e 4.10.Tab.

È approvato.

Sono conseguentemente preclusi l'emendamento 4.2 e l'emendamento 4.10.Tab.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento su questo emendamento. Il comma 4 dell'articolo 4, che verrebbe sostituito, introduce delle modifiche al comma 1 dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario sostituendo l'espressione «quattro anni» con l'altra «tre anni» – e mi pare che su questo vi sia un orientamento favorevole della Commissione – e sopprimendo le parole «il termine è ridotto a due anni ...». L'emendamento 4.5, invece, riformula l'articolo 194.

Vorrei capire quali sono le differenze dell'emendamento 4.5 rispetto al testo approvato dalla Camera. La disposizione: «Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni», è già prevista dal testo approvato dalla Camera, quindi in questo senso l'emendamento non emenda.

L'unico cambiamento riguarda l'espressione «o di famiglia» e la soppressione delle parole: «il termine è ridotto a due anni ...».

PRESIDENTE. La variazione consiste nell'aggiunta delle parole «o di famiglia».

CENTARO. Sarebbe più utile riformulare il testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Greco, nel testo modificato.

È approvato.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 4.6 e 4.7.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dai sentori Milio e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI

